

# STATUTO

## **Art. 1 Denominazione, durata e sede**

Sotto la ragione sociale Country Street Dancers, è costituita a tempo indeterminato e con sede a Caslano, un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

1.2 L'anno sociale dell'Associazione va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno civile.

## **Art. 2 Scopi**

2.1 L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2.2 L'Associazione Country Street Dancers si prefigge i seguenti scopi:

2.2.1 Operare per la promozione e la diffusione del ballo Country, musica e arte in genere predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi d'educazione e insegnamento della danza, anche in collaborazione con enti privati e pubblici.

2.2.2 Produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie.

2.2.3 Favorire e organizzare manifestazioni di ballo Country Line Dance, musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica Country.

2.2.4 Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri enti, musicisti, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura del ballo Country Line Dance e della sua musica.

2.2.5 Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione a compimento agli obiettivi statutari.

2.2.6 Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e dell'arte del ballo Country Line Dance. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con distributori di articoli d'abbigliamento, accessori, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché servizio audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica.

2.2.7 Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione, crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.

## **Art . 3 Soci**

3.1 Viene ritenuto socio della Country Street Dancers colui che, dopo aver presentato la sua candidatura al Comitato dell'Associazione, è ritenuto idoneo, prende atto del presente statuto e versa la tassa sociale.

3.1.1 L'acquisizione di nuovi soci può avvenire in qualsiasi momento.

3.2 Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale e civile nell'etica del buon senso.

Il socio sostenitore può essere anche una persona giuridica.

3.3 La validità della qualità di socio ha durata annuale e viene rinnovata con il pagamento della tassa sociale.

3.4 In caso di domanda di ammissione alla Country Street Dancers presentata da un minore la stessa dovrà essere controfirmata dall'autorità parentale o dal rappresentante legale.

Il genitore (o il rappresentante legale), che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. Nel caso di iscrizione di famiglie, i figli minorenni che volessero iscriversi non dovranno pagare nessuna quota fino al raggiungimento della maggiore età (18 anni).

3.5 La quota associativa, e quindi la qualità di socio, non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

3.6 La qualità di socio si perde con l'inoltro delle dimissioni scritte, è inoltre possibile perdere la qualità di socio a seguito di una decisione di espulsione emanata dall'Assemblea. Contro quest'ultima non è data la facoltà di ricorso.

Si perde la qualità di socio se non si paga per tempo la tassa sociale.

Soci espulsi o dimissionari non hanno il diritto al rimborso della tassa sociale.

3.7 Il socio radiato non può venir riammesso nella Country Street Dancers.

3.8 Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione e a pagamento della quota sociale avvenuto, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché all'elettorato attivo.

3.9 La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Comitato o appuntamenti organizzati fra la Country Street Dancers e il/i committente/i, la sede sociale, gli incontri organizzati fra membri dell'Associazione.

3.9.1 Ogni socio dell'Associazione Country Street Dancers è tenuto a rispettare i contenuti del presente statuto, e inoltre:

3.9.1.1 Pagare la quota sociale determinata dall'Assemblea Generale entro i termini previsti all'articolo 6.2

3.9.1.2 Partecipare, in modo rispettoso verso l'Associazione e i relativi soci, alle varie attività proposte.

3.9.1.3 Si diventa socio sostenitore pagando una quota di almeno CHF 20.-. Il socio sostenitore non ha diritto di voto.

## **Art . 4 Organi**

Gli organi sociali sono:

*L'Assemblea generale dei soci*

*Il Comitato*

*L'organo di revisione*

### **4.1 L'Assemblea generale dei soci**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli

associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti al rispetto delle nuove deliberazioni.

#### **4.1.1 Diritto di voto e maggioranza**

Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell'assemblea.

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati.

#### **4.1.2 Esclusione dal diritto di voto**

Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte e un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto.

4.1.3 L'Assemblea ordinaria dei soci della Country Street Dancers è convocata ogni anno, di regola entro 6 mesi dalla chiusura dei conti (31 dicembre di ogni anno). Essa sarà presieduta dal Presidente del giorno.

4.1.4 L'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Comitato in qualsiasi momento, (eccetto nella giornata nella quale si svolge l'Assemblea generale ordinaria), da almeno un quarto dei soci che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Comitato.

4.1.5 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati con almeno 15 (quindici) giorni d'anticipo.

4.1.6 Spetta all'Assemblea generale dei soci deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dello statuto sociale, alla tassa sociale, alla nomina dei membri degli organi, (Comitato e organo di revisione), al depennamento delle sanzioni o ammonimenti, all'estromissione di soci e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Country Street Dancers.

4.1.7 Di ogni Assemblea, ordinaria o straordinaria, si dovrà redigere un verbale firmato dal/la presidente/essa del giorno, dal/la segretario/a e dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione, dopo averlo redatto e formalizzato, a tutti i soci.

## **4.2 Comitato**

4.2.1 I membri del Comitato della Country Street Dancers vengono eletti in occasione di ogni Assemblea ordinaria; hanno dunque un mandato di durata annuale.

4.2.2 Il Comitato viene così composto; il/la presidente/essa, il/la vice-presidente/essa, il/la segretario/a, il/la cassiere/a e altri 1(uno) o 3 (tre) membri.

4.2.3 I membri del Comitato sono tenuti, oltre all'attività consueta dell'Associazione, alla direzione della Country Street Dancers, al buon andamento dell'Associazione, alla pianificazione di eventi – appuntamenti, alla creazione di gadget e oggettistica, a presentare all'Assemblea ordinaria un rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, alla presentazione dei conti – bilanci – patrimoni della Country Street Dancers, alla compravendita di oggettistica, all'organizzazione dello spaccio e di materiale di propaganda.

4.2.4 Il Comitato si riunisce su invito del Presidente ogni volta che sarà necessario.

Tre membri del comitato possono esigere la convocazione di una riunione del Comitato che dovrà avere luogo entro le tre settimane successive alla richiesta.

Le sedute del Comitato devono essere verbalizzate.

4.2.5 Se un membro del Comitato si dimette, il voto del Presidente avrà valore doppio fino all'elezione di un nuovo membro del comitato o al massimo fino alla fine dell'anno in corso.

In caso di parità il presidente ha voto decisionale.

### **4.3 Organo di revisione**

4.3.1 I membri dell'organo di revisione della Country Street Dancers vengono eletti in occasione di ogni Assemblea ordinaria. I membri dell'organo di revisione hanno un mandato di durata biennale. I mandati sono separati in biennio pari e biennio dispari, in modo da dover eleggere un solo nuovo membro per anno.

4.3.2 L'organo di revisione è composto da due membri. Il membro uscente non può chiedere il rinnovo del mandato.

4.3.3 L'organo di revisione dell'Associazione ha l'obbligo di revisione su conti, bilanci e gestione del patrimonio. I Revisori sono inoltre chiamati a stilare e presentare un rapporto annuale d'attività all'Assemblea ordinaria.

### **Art. 5 Mezzi finanziari e patrimonio**

5.1 I mezzi finanziari della Country Street Dancers sono costituiti, al fine di ottenere gli scopi preposti, dalle quote associative determinate annualmente dall'Assemblea generale dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da sponsorizzazioni e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

5.2 Il patrimonio è costituito dall'avere, dalla cassa, dall'oggettistica, da materiale di propaganda e da vari gadget inventuti.

5.3 In occasione di ogni Assemblea ordinaria verrà reso noto il patrimonio dell'Associazione come pure il bilancio d'esercizio.

5.4 I mezzi finanziari come pure l'operato del/la cassiere/a sottostanno alla vigilanza dell'organo di revisione.

### **Art. 6 Quota sociale annua: termini e modi di pagamento**

6.1 Tutti i soci sono tenuti a versare annualmente la quota sociale entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento tramite versamento sul Conto Corrente Bancario intestato all'Associazione.

6.2 L'ammontare della quota sociale è fissato annualmente dall'Assemblea Generale e pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione ([www.countrystreetdancers.ch](http://www.countrystreetdancers.ch)) entro il 31 dicembre precedente quello cui si riferisce il pagamento.

### **Art. 7 Responsabilità e assicurazioni**

7.1 La Country Street Dancers non si assume nessuna responsabilità verso i propri soci per evenienze quali malattie, infortuni, incidenti e responsabilità civile.

7.2 Ogni socio dell'Associazione deve pertanto essere assicurato in forma privata contro malattie, infortuni e responsabilità civile.

7.3 Il patrimonio della Country Street Dancers risponde delle obbligazioni dell'Associazione.

#### **Art. 8 Spaccio**

8.1 È richiesto a ogni socio della Country Street Dancers la disponibilità per l'organizzazione, la gestione, la preparazione, il montaggio e il relativo smontaggio nonché la presenza regolata da turni allo spaccio.

#### **Art. 9 Scioglimento**

9.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci della Country Street Dancers convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dovrà venir decretato da almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale.

9.2 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

#### **Art.10 Disposizioni finali**

10.1 Impegnano l'Associazione le firme collettive del presidente e/o vice-presidente con un membro del comitato.

10.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge previste dal Codice Civile Svizzero.

Aggiornato secondo decisioni prese durante l'Assemblea generale dei soci tenutasi al Monte Ceneri il 5 aprile 2014/DS